

Emergenza Covid-19 ♦ Update/16 ♦ 24.03.2020



⇒ In evidenza: D.L. 24.03.2020
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19



♦ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19: presentato oggi il Decreto Legge.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che riassume e in parte rinforza le misure di contenimento.

♦ Regione Emilia Romagna: cassa integrazione in deroga per emergenza Coronavirus, presentazione delle domande.

Sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro sono pubblicate le modalità di presentazione delle richieste di Cassa Integrazione in Deroga, che è possibile inoltrare dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste.

♦ Agenzia delle Dogane: INTRASTAT, proroga al 30.06.2020 della scadenza di presentazione telematica elenchi.

La scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) è prorogato e l'adempimento sospeso è da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

♦ Regione Emilia Romagna: modifiche per progetti di Promozione dell'Export e per la Partecipazione a Eventi Fieristici 2020 – Annualità 2019 (D.G.R. n° 619/2019).

Considerato che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta provocando pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, la Regione ER ha attuato le seguenti modifiche al Bando per progetti di Promozione dell'Export e per la Partecipazione a Eventi Fieristici 2020.

♦ ICE: annullamento costi di partecipazione alle iniziative promozionali, rimborso delle spese già sostenute, modulo espositivo allestito gratuito.

In relazione alle misure di primo intervento per le imprese deliberate dall'ICE Agenzia a causa dell'emergenza Covid-19, sono state pubblicate le modalità operative per ottenere le agevolazioni previste.

◆ Emergenza Coronavirus/16: Decreto Legge 24.03.2020 ◆



Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto – presentato oggi dal Presidente del Consiglio Conte - prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi

sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

► Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19: presentato oggi il Decreto Legge.

Con il decreto-legge oggi approvato dal Consiglio dei Ministri, vengono introdotte misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedono:

- **la limitazione della circolazione delle persone**, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- **la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico**, quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- **la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico**, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- **la sospensione delle cerimonie civili e religiose** e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- **la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto** di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- **la sospensione o la chiusura dei servizi educativi** per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;

- **la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche**, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- **la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati** e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- **la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa** o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- **la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile** a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- **l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone**, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze locali ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce almeno mensilmente alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale** o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita, ai sensi dell'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni.

► **Regione Emilia Romagna: cassa integrazione in deroga per emergenza Coronavirus, presentazione delle domande.**



Come anticipato con nostro Update n. 14 dello scorso 22 Marzo, ricordiamo che l'Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, **i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga** prevista

dall'art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" e dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Le domande vanno presentate esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo "SARE" della Regione Emilia-Romagna a cui occorre essere accreditati.

Le prestazioni di Cassa integrazione in deroga saranno concesse per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19.

► **dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020** o fino a capienza delle risorse previste **Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020** vanno presentate a partire.

► **Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all'emanazione del decreto di riparto delle risorse (in via di emanazione) come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.** Vi informeremo sulla data da cui potranno essere presentate le relative domande.

Tutte le informazioni e la modulistica da utilizzare sono pubblicate sul sito www.agenzialavoro.emr.it

► **Agenzia delle Dogane: INTRASTAT, proroga al 30.06.2020 della scadenza di presentazione telematica elenchi.**

In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota ADMUC/96781/RU del 20 marzo u.s. ha precisato che rientra nella sospensione dei termini stabilita dall'articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) e che **l'adempimento sospeso è da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni**. Di seguito la comunicazione dell'Agenzia. _____



IL DIRETTORE

Prot. ADMUC/96781/RU

Roma, 20 marzo 2020

A tutte le Associazioni di categoria

OGGETTO: Presentazione telematica modelli INTRA – Rinvio al 30 giugno 2020.

L'articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: "Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per *"i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020"*.

Attesa la straordinarietà dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 ed alla luce di quanto pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, si comunica che rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

In base al comma 6 del citato articolo 62, l'adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Marcello Minenna

► **Regione Emilia Romagna: modifiche per progetti di Promozione dell'Export e per la Partecipazione a Eventi Fieristici 2020 – Annualità 2019 (D.G.R. n° 619/2019).**



Considerato che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta provocando pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, in particolare nella loro attività di promozione sui mercati esteri dove spesso le misure restrittive adottate dai Governi di altri paesi, da alcune

compagnie di trasporto aereo o dai soggetti organizzatori di eventi fieristici stanno portando allo spostamento o all'annullamento di numerosi eventi internazionali, o a severe limitazioni agli spostamenti e alla possibilità di organizzare incontri d'affari per le imprese italiane, **la Regione ER ha attuato le seguenti modifiche al Bando per progetti di Promozione dell'Export e per la Partecipazione a Eventi Fieristici 2020.**

► **Modifiche al Bando per progetti di Promozione dell'Export e per la Partecipazione a Eventi Fieristici 2020-Annualità 2019 (D.G.R. n° 619/2019).**

Soglia minima di spesa (Par. 11.2; 12.5;13.2)

Viene abrogata la soglia minima di spesa prevista in rendicontazione, pari ad almeno il 50% delle spese approvate e la revoca collegata al mancato raggiungimento di questo importo. Le imprese beneficiarie dovranno rendicontare una spesa minima di € 5.000,00 affinché la rendicontazione sia considerata ammissibile.

Numero minimo di partecipazioni fieristiche o eventi promozionali (Par. 2; 11.2;13.2)

Viene abrogato il numero minimo di 3 fiere o eventi realizzati e la revoca collegata alla mancata realizzazione di questo numero minimo. Le imprese beneficiarie potranno accedere alla rendicontazione anche nel caso non abbiano realizzato nessuna fiera, per cause di forza maggiore estranee alla volontà dell'impresa (cancellazione della fiera, recessione dell'organizzatore dal contratto di affitto dello spazio espositivo, impossibilità di accedere al paese in cui si svolge la manifestazione e casi simili). Nella relazione tecnica finale l'impresa beneficiaria sarà tenuta a motivare la rinuncia allegando la documentazione necessaria a comprovare la causa di forza maggiore oggettiva.

Ammissibilità delle spese sostenute (Par. 4; 11.2; 12;13)

Saranno ammesse eventuali spese sostenute dalle imprese beneficiarie relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi ai quali l'impresa non abbia potuto partecipare per cause di forza maggiore estranee alla volontà dell'impresa (cancellazione della fiera, recessione dell'organizzatore dal contratto di affitto dello spazio espositivo, impossibilità di accedere al paese in cui si svolge la manifestazione e casi simili) e per le quali non sia stato possibile ottenere il rimborso.

Nella relazione tecnica finale l'impresa beneficiaria sarà tenuta ad allegare la documentazione necessaria a comprovare la causa di forza maggiore oggettiva e l'impossibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Proroga dei progetti (Par. 4; 11.2; 12; 13)

Saranno ammesse eventuali proroghe ai progetti, in caso di impossibilità di svolgere le attività entro il 31/12/2020. Le imprese interessate a proseguire le attività di progetto anche nel 2021 dovranno presentare alla Regione Emilia-Romagna richiesta formale di proroga entro e non oltre il 31/12/2020, specificando quali attività realizzeranno nel 2021 e gli importi per ogni voce di spesa che saranno posticipati al 2021. Il nuovo termine per la conclusione dei progetti sarà fissato al 31/12/2021. Le spese, per i progetti prorogati, dovranno essere fatturate entro il 31/12/2021 e interamente quietanzate entro il 25/02/2022.

Proroga dei termini di rendicontazione (Par. 12; 13)

Esclusivamente per i progetti ai quali è stata concessa una proroga al 31/12/2021, il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è posticipato al 25/02/2022. Per i progetti che non richiederanno o non beneficeranno della proroga al 2021 rimangono valide le scadenze di rendicontazione fissate dal bando.

Per ulteriori informazioni le Aziende possono rivolgersi al Servizio Internazionalizzazione dell'Associazione – internazionalizzazione@retepmiromagna.it

► **ICE: annullamento costi di partecipazione alle iniziative promozionali, rimborso delle spese già sostenute, modulo espositivo allestito gratuito.**



In relazione alle misure di primo intervento deliberate dall'ICE per agevolare le imprese a seguito dell'emergenza Covid-19, sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia, al seguente link <https://www.ice.it/it/misure-straordinarie-di-sostegno-2020>., le indicazioni relative a:

- 1) **annullamento delle quote di partecipazione già fatturate dall'Agenzia ICE** alle aziende, per le iniziative promozionali in tutto il mondo (con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 fino al 31 marzo 2021);
- 2) **rimborso delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte per un tetto massimo pari a € 6.000 ad azienda** per i comparti dell'agroalimentare e dei beni di consumo e a €10.000 ad azienda per quelle del comparto beni strumentali.
- 3) **il rimborso dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2020** previa presentazione di un'autocertificazione delle spese sostenute (per concordare le modalità di rimborso contattare direttamente agli uffici ICE competenti per settore).
- 4) **sarà offerto gratuitamente un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall'Agenzia ICE** (fiere, mostre autonome, ecc.) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020 - marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo. In caso di assegnazione di ulteriori moduli, oltre a quello gratuito, sarà richiesto, in quest'unico caso, il pagamento della quota di partecipazione nella circolare informativa.

Per ogni eventuale necessità di chiarimenti, rivolgersi direttamente all'Ufficio di Coordinamento: coord.promozione@ice.it

► **Ricordiamo i numeri utili :**

Numero Verde Regione Emilia Romagna
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



Numero Verde di pubblica utilità del Ministero della Salute
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



→ **In caso di dubbi o sospetti, vanno chiamati i numeri:**

- **800.033.033** (Regione Emilia Romagna)
- **1500** (istituito dal Ministero della Salute).

→ **In caso di sintomi, non andare in ospedale, ma chiamare il 118 o il 112.**



Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it

**Clausola di
esclusione di
responsabilità**

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.